

LEGENDA

CIC : Codex Iuris Canonici

CCEO : Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium

SST : Sacramentorum Sanctitatis Tutela – Norme emendate 2010 MOTU PROPRIO

VELM : Vos Estis Lux Mundi MOTU PROPRIO

CDF : Congregatio pro Doctrina Fidei

SNTM : Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori

SRTM : Servizio Regionale per la Tutela dei Minori

SITM : Servizio Interdiocesano per la Tutela dei Minori

RDTM : Referenti Diocesani per la Tutela dei Minori

DESTINATARI DELLE LINEE GUIDA

- Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo individuale o associato all'interno delle comunità ecclesiali in Italia
- Tutti gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica nella misura in cui non dispongano di proprie linee guida e compatibilmente al diritto proprio e alla normativa canonica

SOGGETTI E CONDOTTA

1. COLUI CHE COMMITTE L'ABUSO

2. CONDOTTA ABUSANTE

3. COLUI CHE SUBISCE L'ABUSO

4. COLUI CHE FA LA SEGNALAZIONE

1. COLUI CHE COMMITTE L'ABUSO

1. Chierici

2. Membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica

3. Operatori pastorali laici

2. DEFINIZIONE DI ABUSO SESSUALE

- Non esiste una definizione universale di abuso sessuale a causa delle differenze culturali e delle diverse norme stabilite dagli stati che rendono difficile una uniformazione.
- L'OMS stabilisce che *“per **ABUSO SESSUALE** si definisce*
- *il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che questi non comprende completamente,*
- *per i quali non è in grado di acconsentire o*
- *per i quali il bambino non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato o*
- *ancora che violano la legge o i tabù sociali.*
- *I minori possono essere abusati sessualmente sia da adulti che da altri minori che sono, in ragione della loro età o livello di sviluppo, in una posizione di responsabilità, fiducia o potere nei confronti della vittima”*

2. TIPOLOGIA DI ABUSO SESSUALE

- Gli **ABUSI SESSUALI** sono annoverati fra i delitti più gravi in quanto comportano la violazione del sesto comandamento.
- L'abuso sessuale consiste :
 - i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;
 - ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;
 - iii. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche (art. 1 § 1 lett. a) VELM)

3. COLUI CHE SUBISCE L'ABUSO : IL MINORE E COLUI CHE HA UN USO IMPERFETTO DELLA RAGIONE

- Il **MINORE**, fino al 30.04.2001, fatta eccezione per alcune legislazioni come quella degli USA e dell'Irlanda in cui l'età era già stata innalzata a 18 anni rispettivamente dal 1994 e dal 1996, era considerato colui che non aveva compiuto 16 anni.
- Dal 30.04.2001, cioè dalla promulgazione del motu proprio SST l'età è stata innalzata universalmente a 18 anni. Di ciò bisogna tener conto per capire con esattezza se un soggetto era minore all'epoca dei fatti secondo la legge vigente.
- Si fa riferimento esclusivamente all'età e non anche alla maturità per cui non si fa distinzione fra atti di pedofilia e atti di efebofilia cioè con adolescenti già usciti dalla pubertà.
- Il motu proprio SST (con la revisione promulgata il 21 maggio 2010) equipara al minore di 18 anni le **PERSONE CHE HANNO ABITUALMENTE UN USO IMPERFETTO DELLA RAGIONE** (art. 6 § 1, 1° SST).

3. COLUI CHE SUBISCE L'ABUSO : L'ADULTO VULNERABILE

- **L'ADULTO VULNERABILE** è ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa (art.1 § 2, lett. b) VELM).

4. COLUI CHE FA LA SEGNALAZIONE

- Chiunque abbia notizia della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di cui sia venuto a conoscenza alla competente autorità ecclesiastica, al fine di tutelare i minori e le persone vulnerabili, per la ricerca della verità e per il ristabilimento della giustizia.
- Fatta eccezione per il caso previsto dai cann. 1548 § 2 CIC e 1229 § 2 CCEO inerenti l'esenzione dal dovere di testimoniare, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso abuso sessuale su minori o persona vulnerabile da parte di un chierico o di un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai cann. 134 CIC e 984 CCEO. Questa segnalazione non costituisce una violazione del segreto d'ufficio né può dar luogo a pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni (cfr. *Vos estis lux mundi*, artt. 3, § 1; 4, § 1).

4. TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

- La segnalazione all'autorità ecclesiastica non esclude, anzi non intende ostacolare la presentazione di una denuncia alla competente autorità dello Stato, che invece viene incoraggiata. Per questo motivo, il segnalante di presunti abusi sessuali su minorenni commessi in ambito ecclesiale e/o colui che dichiara di aver sofferto tale delitto e/o i suoi genitori o tutori devono essere sempre e chiaramente informati dall'autorità ecclesiastica della possibilità di presentare denuncia secondo le leggi dello Stato e del fatto che la procedura canonica, indipendente e autonoma rispetto a quella civile, non intende in alcun modo sostituirsi a essa.
- Ogni segnalazione deve essere accolta dall'Ordinario che può opportunamente avvalersi del *SRTM/SITM/RDTM*. Questi, attraverso personale appositamente formato e dotato delle qualità umane necessarie, secondo i protocolli stabiliti dal *SNTM*, assicura l'accoglienza, l'ascolto competente e l'accompagnamento rispettoso delle segnalazioni.
- Qualora la segnalazione indirizzata direttamente al *SRTM/SITM/RDTM* riguardi un chierico andrà informato il Vescovo o il Superiore competente, perché proceda all'indagine previa prevista dalle procedure canoniche.

4. TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI 2

- L'ascolto e l'accoglienza del segnalante e/o di colui che dichiara di aver subito un abuso sessuale e/o dei suoi familiari deve avvenire in un ambiente accessibile, protetto e riservato. A tutela della trasparenza dell'attività espletata, è opportuno che ogni colloquio con l'autorità ecclesiastica sia debitamente documentato quantomeno mediante un testo sottoscritto congiuntamente dagli intervenuti o altra modalità convenuta tra i presenti.
- La segnalazione deve contenere elementi circostanziati, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 3, § 4).
- Le segnalazioni saranno tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei cann. 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 2).
- A chi effettua una segnalazione **NON PUÒ ESSERE IMPOSTO ALCUN VINCOLO DI SILENZIO** riguardo al contenuto di essa (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 4, § 3).
- Il segnalante potrà anche richiedere che la sua identità non venga resa nota all'accusato; tale richiesta sarà accolta se, nel caso concreto, sia consentita dalla normativa canonica e se la testimonianza del segnalante non risulterà determinante nell'accertamento del fatto segnalato.

4. TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI 3

- Qualora l'autorità ecclesiastica fosse messa a conoscenza di abusi sessuali su minorenni commessi da **OPERATORI PASTORALI LAICI** che operano nelle comunità ecclesiali, ferma restando la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva e la tutela della buona fama delle persone coinvolte, eventualmente sentito il RDTM o il SIDT/SRTM, si atterrà alle norme civili e canoniche in materia; se richiesta, fornirà piena collaborazione all'autorità giudiziaria; adotterà comunque i provvedimenti cautelativi che rientrano nelle sue possibilità per tutelare al meglio i minori coinvolti nelle attività pastorali.

RAPPORTI CON LE AUTORITÀ CIVILI

- Nel rispetto della reciproca autonomia degli ordinamenti ecclesiastico e civile, bisogna collaborare con l'autorità giudiziaria dello Stato nell'accertamento del fatto, nell'ottica della comune ricerca del bene dei soggetti deboli, della verità e della riparazione della giustizia, se lesa.
- L'autorità ecclesiastica, benché non abbia **L'OBBLIGO GIURIDICO** di denunciare all'autorità giudiziaria le notizie ricevute di presunti abusi su minori (in quanto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio), ogniqualvolta riceva una segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico, in ambito ecclesiale, nei confronti di un minore di età, informi l'autore della segnalazione e il genitore o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato. A tal fine l'autorità ecclesiastica richiama all'autore della segnalazione di formalizzare per iscritto la *notitia criminis* portata alla sua attenzione, perché detta comunicazione, in presenza di reato perseguibile per la legge dello Stato, possa costituire la base dell'esposto all'autorità giudiziaria. L'autorità ecclesiastica ha **L'OBBLIGO MORALE** di procedere all'inoltro dell'esposto all'autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza del *fumus delicti*. L'autorità ecclesiastica non procederà a presentare l'esposto nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali, fatto salvo sempre il prioritario interesse del minorenne.

ASCOLTO, ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DELLE VITTIME

- Il Vescovo o il Superiore competente sia personalmente sia attraverso un proprio delegato esperto in materia si occuperanno dell'accoglienza, dell'ascolto e dell'accompagnamento della vittima di abuso sessuale
- L'ascolto deve continuare nel tempo e farsi percorso di tutela e di cura attraverso cammini di giustizia e riconciliazione
- La chiesa assicura alle vittime e alle loro famiglie sostegno terapeutico, psicologico e spirituale poiché l'abuso sessuale colpisce la persona nella sua totalità sia sotto l'aspetto fisico, psichico, relazionale e morale
- Ogni forma di sostegno deve avvenire secondo principi di legalità e di trasparenza perché lo scopo è quello di cercare di lenire la sofferenza e favorire la guarigione e non quello di tacitare le vittime

SELEZIONE E FORMAZIONE DEL CLERO

- Vescovi e Superiori Maggiori devono prestare una particolare cura alla selezione dei candidati all'ordine sacro e alla vita consacrata, per cui non devono ammettere persone che non abbiano un profondo e strutturato equilibrio personale e spirituale
- I futuri chierici e religiosi devono seguire sia nella formazione iniziale che in quella permanente delle lezioni specifiche, seminari e corsi sulla protezione dei minori e devono essere resi consapevoli delle loro responsabilità sia secondo quanto previsto dal diritto canonico sia secondo quanto previsto dal diritto civile

SELEZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI

- La disponibilità da parte dei laici a collaborare nelle strutture ecclesiastiche, a qualsiasi titolo dal rapporto di lavoro a quello di volontariato, deve essere vagliata attentamente
- La cultura di protezione dei minori deve essere rafforzata mediante la formazione e l'educazione di coloro che operano nelle comunità ecclesiali

FALSE ACCUSE

- Le false accuse possono essere punite con una giusta pena non esclusa la censura (can. 1390 § 2 CIC e can. 1452 CCEO), fatte salve le azioni previste dall'ordinamento civile, in quanto ledono gravemente la buona fama e l'onorabilità della persona accusata e dell'intera comunità ecclesiale cui ella appartiene.
- La persona falsamente accusata ha diritto di essere tutelata e di vedere ripristinata la sua onorabilità e buona fama
- Il Vescovo o il Superiore devono tutelare la comunità ristabilendo la verità